

dall'amministrazione militare per l'impiego bellico, laddove non era tanto l'intrinseco, il contenuto creativo dell'invenzione che poteva interessare il nemico, quanto piuttosto il fatto della sua utilizzazione concreta negli armamenti delle navi da guerra italiane; in relazione alla quale conoscenza avrebbero potuto dal nemico apprestarsi i propri mezzi di difesa e di offesa. Se pertanto dalla disposta indagine istruttoria e dalla stessa materia della causa, come profilata nella domanda, una tale conoscenza poteva scaturire, ecco che l'ambito del segreto militare sarebbe stato invaso, con evidente potenzialità di danno per la Nazione in armi, onde bene il corso della causa è stato interrotto e preclusa l'indagine che ne costituiva lo strumento.

Il motivo pertanto, anche considerato alla stregua di criteri astratti e secondo gli indicativi della logica, si presenta inconsistente: mentre d'altro canto si riferisce sotto molti aspetti ad una valutazione concreta di merito, adeguatamente condotta e motivata; onde non evvi materia di sindacato in sede di Cassazione.

Rileva poi il Supremo Collegio che è stato sostanzialmente abbandonato, nella discussione orale, il motivo quarto, nel quale si deduceva che l'apprezzamento sulla incidenza dell'indagine nella materia protetta dal segreto militare, nonché sulla opportunità di evitarne la violazione, avrebbe dovuto ritenersi estraneo alla competenza del giudice, specie in sede preventiva di ammissione delle prove; laddove la osservanza del segreto avrebbe dovuto essere rimessa ai testi da escutersi dagli esperti, o comunque avrebbe dovuto avere una soluzione contingente solo al momento delle prove e per i fini di queste.

L'assoluta artificiosità di un tale assunto era infatti evidente: in quanto, trattandosi di precetti di portata generale, ispirati ad alti motivi di pubblico interesse, essi avevano una direzione implicita, più ancora che verso i privati, verso ogni pubblica autorità che, per sua competenza, dovesse venire a contatto colle materie, colle notizie o coi fatti protetti dal segreto.

Onde, posto che l'occasione alla divulgazione potesse scaturire dallo svolgimento di un giudizio, era logico che il compito d'impedirlo venisse assunto dal giudice, in quanto preposto alla direzione del giudizio e munito al riguardo di poteri ordinatori che vanno sempre più accentuandosi nel sistema processuale. Nè, d'altro canto, avrebbe potuto il giudice minimizzare il problema ad una questione contingente di prove, rimettendone la soluzione volta per volta in sede di esame, quando era tale la materia e la natura delle cause che mirano ad invadere il campo coperto dal segreto, e comunque, l'importanza della questione era tale da richiedere una risoluzione organica generale.

Anche tale motivo, pertanto, deve essere, comunque, respinto.

Considera il Supremo Collegio che fondato presentasi invece il motivo quinto, nel quale si lamenta che la sentenza, sull'esatto presupposto, non contestato neanche dalla controparte, che l'ostacolo processuale al proseguimento della causa, per via del segreto militare, potesse essere superato a seguito di una autorizzazione da parte dell'autorità militare competente, avrebbe tuttavia fatto illegittimamente obbligo all'attrice di richiedere la detta autorizzazione, prefiggendole all'uopo un termine fisso per l'adempimento.

Invero, la richiesta dell'autorizzazione, se poteva adire all'interesse della parte attrice, al fine di poter proseguire nell'azione intentata e conseguire il risultato desiderato, non doveva convertirsi in un suo obbligo, e tanto meno poteva quest'obbligo essere circoscritto nel rigore di un termine, quando tutto ciò era estraneo alla lettera ed allo spirito della legge, e quando i termini di decadenza, per principio generale, non possono presumersi nè crearsi dal giudice d'ufficio, per soli fini di opportunità processuale.

Riscontrato l'ostacolo avrebbe invece dovuto il giudice limitarsi ad una declaratoria di sospensione, od altrimenti dichiarare improcedibile l'azione, allo stato, senza preoccuparsi dell'eventualità e del tempo della sua ripresa,

per trattarsi di materia di puro interesse privato, rimesso alla disponibilità delle parti ed alla loro diligenza.

Nè può dirsi che, tuttavia, la ricorrente, non abbia interesse a dolersi della fissazione del termine, in quanto ciò rappresenterebbe una soluzione più favorevole che non quella di una declaratoria di improcedibilità o di assoluzione. Basta rilevare che tali pronunce sarebbero sempre state allo stato, con riferimento contingente alla situazione della causa, e quindi senza possibile pregiudizio per la vitalità del diritto ed il suo futuro esperimento, comunque rimosso l'ostacolo, nei termini ordinari della prescrizione. Mentre invece lo spirare del termine prefisso importerebbe la decadenza dal diritto di azione, il contegno di questo in una prescrizione più breve, configurata artificiosamente dal giudice, senza alcun fondamento nella legge.

La qual cosa esulava evidentemente dalla sua competenza. (*Omissis*)

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezioni unite; udienza 16 aprile 1942, n. 985; Pres. CASATI P. P., Est. COLAGROSSO, P. M. TERRA ABRAMI (concl. conf.); E. G. E. L. I. (Avv. dello Stato BARBERIO) e Morpurgo (Avv. Ughi, Messa).

(Sent. denunciata: Comm. Prov. Gorizia 21 dicembre 1940)

Israelliti — Limiti alla proprietà immobiliare — Quota eccedente — Reclamo per la determinazione del valore — Commissione speciale — Competenza — Estensione (R. D.-legge 9 febbraio 1939 n. 126, norme di attuaz. e di integraz. delle disp. di cui all'art. 10 R. D.-legge 17 novembre 1938 n. 1728, sui limiti di prop. imm. e di attività ind. e comm. per i cittadini ital. di razza ebraica, art. 20, 23, 24).

Israelliti — Limiti alla proprietà immobiliare — Quota eccedente — Commissione speciale — Condanna al pagamento in contanti del corrispettivo — Eccesso di potere (R. D.-legge 9 febbraio 1939 n. 126 cit., art. 32; L. 31 marzo 1877 n. 3761, su conflitti di attribuzione, art. 3 n. 3).

Israelliti — Limiti alla proprietà immobiliare — Quota consentita e quota eccedente — Commissione speciale — Regolamento dei rapporti di vicinato — Incompetenza (L. 31 marzo 1877 n. 3761 cit., art. cit.).

La competenza giurisdizionale spettante alla Commissione istituita, ai sensi dell'art. 23 regio decreto-legge 9 febbraio 1939 n. 126, per risolvere le controversie relative ai limiti imposti alla proprietà immobiliare dei cittadini italiani di razza ebraica, in merito alla determinazione del valore della quota eccedente, non si limita alla constatazione della rispondenza o meno del corrispettivo al prodotto della moltiplicazione dell'imponibile per venti, ma si estende alla indagine di tutti gli elementi, che confluiscono alla detta determinazione; fra i quali elementi è da comprenderci anche il godimento di servitù attive, che, in seguito alla digitazione, siano venute a gravare la quota consentita, a beneficio della quota eccedente. (1)

La Commissione speciale incorre nel vizio di eccesso di potere se, nel determinare il valore della quota eccedente, condannando l'E.G.E.L.I. a pagare in contanti la somma liquidata, invece che mediante certificati nomina-

(1) Nel senso che la speciale Commissione, giudicando, in sede di reclamo, contro la determinazione del valore dei beni che costituiscono la quota eccedente, fatta dall'ufficio tecnico erariale in base all'imponibile o estimo, può procedere alla stima diretta degli immobili, determinando, in base a certi criteri, il loro valore di mercato, v. Comm. prov. Roma 30 ottobre 1941, Foro it., 1941, I, 1421, con nota.

tivi, fruttanti l'interesse del quattro per cento ed aventi limitata circolazione, secondo le modalità stabilite dalla legge razzista. (2)

La Commissione incorre nel vizio di incompetenza, invadendo il campo riservato all'autorità giudiziaria ordinaria, qualora regoli i rapporti di vicinato fra la quota consentita in libera proprietà del titolare e la quota eccedente, devoluta all'E.G.E.L.I. (3)

La Corte, ecc. — Osservano le Sezioni unite che l'oggetto del ricorso è stato chiaramente identificato dalla parte ricorrente, quando ha specificato che le doglianze prescindono, totalmente, dalla eccezione di assoluta incompetenza dell'organo speciale a conoscere della domanda e che esse devono intendere, invece, limitate ai due specifici oggetti dell'eccesso di potere giurisdizionale e della incompetenza, dedotti in rapporto ai due fatti del pagamento in contanti di una parte del corrispettivo e del regolamento di vicinato fra i beni costituenti la quota consentita e quelli costituenti la quota eccedente.

La restrizione della materia contenziosa corrisponde alla esigenza di un esatto criterio giuridico; poichè devosi riconoscere la competenza dell'adita Commissione a pronunciare in merito alla determinazione del valore della quota eccedente, con criterio diverso da quello della moltiplicazione dell'imponibile per venti.

A porre in evidenza tale verità è sufficiente il richiamo dell'art. 24 lett. a) del regio decreto-legge 9 febbraio 1939 n. 126, il quale consente l'ammissibilità del ricorso alla Commissione «avverso la determinazione del valore dei beni costituenti la quota eccedente».

L'ampia portata del progetto di legge attesta, in modo persuasivo, come il ricorso giurisdizionale sia consentito contro la determinazione del valore della quota eccedente, in qualsiasi modo tale determinazione sia avvenuta e, perciò, anche quando, come si è verificato nel caso in esame, si assuma che il valore dei beni costituenti la quota eccedente sia superiore a quella consentita, per effetto di servitù a beneficio della prima e a danno della seconda. Nella specie, il resistente Morpurgo aveva adito l'organo speciale di giurisdizione in materia razziale, lamentando che, nella determinazione del valore dei beni costituenti la quota eccedente, non si fosse tenuto conto delle servitù che, in seguito alla separazione delle due quote, erano venute a gravare la quota consentita e a beneficiare quella eccedente, con una evidente ed immediata ripercussione sul valore delle due quote.

Esattamente la Commissione rigettò l'eccezione di improponibilità della domanda, dedotta sul presupposto che la legge regolatrice del materia ammetterebbe il ricorso giurisdizionale soltanto all'oggetto della constatazione della rispondenza o meno del corrispettivo al prodotto della moltiplicazione dell'imponibile per venti (artt. 20 e 24 del richiamato decreto-legge 9 febbraio 1939 n. 126).

La restrizione che, seguendo l'assunto della parte ricorrente, verrebbe a porsi nella sfera giurisdizionale della Commissione, sarebbe, manifestamente, illogica e antiggiuridica, dato che, se l'art. 24 lett. a) consente di ricorrere all'organo giurisdizionale nell'ipotesi, più normale e più statisticamente frequente, qual'è quella della determinazione del valore dei beni, costituenti la quota eccedente, che sia avvenuta con violazione del criterio dell'imponibile, ciò non toglie che la competenza di tale organo debba

(2-3) Le questioni decise come alla seconda ed alla terza massima non hanno, per quanto consta, precedenti; mentre i principi ai quali la sentenza s'ispira, in ordine alla nozione di incompetenza e di eccesso di potere, rispondono ai costanti insegnamenti del Supremo Collegio.

Per un implicito riconoscimento della competenza dell'autorità giudiziaria in materia, ove non si tratti dei compiti di controllo specificamente assegnati alle Commissioni provinciali dall'art. 24 R. D.-legge 9 febbraio 1939 n. 126, v. Trib. Roma 17 aprile 1942, retro, I, 458 (giudizio sulla comprensione o meno di determinati beni nel patrimonio immobiliare soggetto alle limitazioni razziste).

intendersi estesa anche ai casi in cui ricorrano elementi di valutazione non preveduti dalla legge.

È manifesto che, anche in questa ipotesi, la Commissione debba ritenersi investita di giurisdizione, trattandosi di prendere in considerazione coefficienti di valutazione che, se non tassativamente previsti dalla legge, sono peraltro idonei per la determinazione del valore dei beni, conformemente a giustizia.

Tale risultato, che è il prodotto di esigenze logiche e di giustizia, trova, peraltro, il suo appoggio nello stesso richiamato art. 24, il quale autorizza la Commissione, nel caso di reclamo contro la determinazione del valore dei beni costituenti la quota eccedente, «a procedere alla stima diretta degli immobili con riguardo alla media dei prezzi dell'ultimo quinquennio, depurata dell'aliquota del 20%». Il contenuto della disposizione induce a ritenere come, per stabilire la materia dei prezzi, debbasi tener conto di tutti gli elementi che confluiscono alla determinazione del valore e della commerciabilità di un immobile: fra i quali elementi è, senza dubbio, da comprendere anche il godimento di servitù attive.

Delimitata, così, la materia del contendere, rispetto alla zona di efficienza dei motivi del ricorso, restano sottoposti alla disamina di queste Sezioni unite i due ricordati punti specifici, in rapporto ai quali si deduce il vizio di incompetenza ed eccesso di potere, a norma dell'articolo 3 n. 3 della legge 31 marzo 1877 n. 3761 sui conflitti di attribuzione, in relazione agli artt. 23 e 24 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939 n. 126. Ora, per apprezzare la fondatezza del dedotto vizio, è sufficiente far capo al contenuto dei regi decreti legge 17 novembre 1938 n. 1728 e 9 febbraio 1939 n. 126, dai quali emerge come a limitazione della capacità patrimoniale dei cittadini di razza ebraica, sia stata consentita la proprietà in fabbricati urbani che, in complesso, non abbiano un imponibile superiore a lire ventimila (art. 10 del regio decreto-legge 17 novembre 1938); e come sia stata attribuita agli uffici tecnici erariali la potestà di determinare l'imponibile ai fini del computo della quota consentita e di quella eccedente, e di determinare altresì il valore dei beni, costituenti la quota eccedente, indicando il valore complessivo dei beni, se questi non siano suscettibili di divisione senza grave pregiudizio economico (art. 16, 17, 18 e 20 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939).

In rapporto a tali operazioni, è stato stabilito un sindacato giurisdizionale, a mezzo dell'organo appositamente creato (art. 23 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939), i cui poteri, per essere una limitazione dell'ordinaria attività giurisdizionale, non possono riferirsi che agli oggetti indicati, determinandosi, in caso diverso, la insorgenza del vizio di incompetenza o di eccesso di potere. La restrizione del sindacato giurisdizionale, attribuito a tale organo, è il prodotto non solo del principio generale, testè accennato, secondo cui la competenza ordinaria risorge, quando manchi una espressa e tassativa deroga; ma è la conseguenza, logica e giuridica, di tutta la organizzazione dello speciale sistema legislativo, il quale attesta come la competenza dell'organo giurisdizionale abbia, come necessario suo presupposto, soltanto il controllo di quella specifica sfera di attività, che è stata attribuita agli uffici tecnici erariali.

Tracciate, così, le determinanti della competenza dell'organo giurisdizionale, riesce facile riscontrare nella impugnata decisione i dedotti vizi di eccesso di potere e di incompetenza.

Sussiate il primo vizio, perchè la Commissione provinciale condannò il ricorrente Eute gestione e liquidazione immobiliare a pagare in contanti la somma dovuta, quale corrispettivo, per l'acquisto della quota eccedente; mentre gli artt. 32 e seguenti del citato decreto-legge 9 febbraio 1939 prescrivono che tale corrispettivo debba essere pagato mediante certificati nominativi, fruttanti l'interesse del 4 per cento annuo, ed aventi una limitata circolazione.

Così pronunziando, la Commissione commise il lamentato vizio di eccesso di potere, dato che niuna autorità,

nè amministrativa, nè giurisdizionale, avrebbe potestà di stabilire un modo di pagamento diverso da quello rigorosamente fissato dalla norma di legge; e dato che la nozione dell'eccesso di potere, quale è stata oramai precisata da questa Corte regolatrice, si esaurisce, appunto, nell'esercizio da parte di un organo di giurisdizione speciale di una potestà riservata agli organi legislativi e amministrativi, ovvero non consentita a pubblici poteri.

Nè ad impedire tale eccesso potrebbe valere il richiamo analogico all'art. 37 del decreto-legge 9 febbraio 1939, secondo cui è consentito di pagare in contanti il valore della quota consentita nel caso dell'ultimo comma del precedente art. 19, essendo decisiva la considerazione che presupposto specifico per l'applicazione della norma è che si tratti di immobili indivisibili, devoluti interamente all'Ente gestione e liquidazione e, cioè, che si verifichi una ipotesi del tutto estranea al caso in esame.

Sussiste, del pari, il vizio di incompetenza, dato che la Commissione provinciale invase il campo di giurisdizione, riservato all'autorità giudiziaria ordinaria, quando ritenne di poter regolare, preventivamente, il rapporto di vicinato tra la quota consentita, di libera proprietà del cittadino ebreo, e la quota eccedente, spettante all'Ente gestione e liquidazione immobiliare.

Dati i tassativi compiti assegnati dalla legge allo speciale organo di giurisdizione, è manifesto come ogni rapporto di vicinato, di condominio e simili fra gli immobili, costituenti la quota consentita, e quelli costituenti la quota eccedente, qualora non possa essere risolto d'accordo, dovrà esser portato avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, la cui competenza, in materia, non è stata derogata nè dal richiamato decreto-legge del febbraio 1939, nè da altro successivo.

Lo sconfinamento dell'organo di giurisdizione speciale nella sfera di spettanza dell'ordinaria giurisdizione costituisce, tipicamente, il vizio di incompetenza; ond'è che, anche sotto tale aspetto, il ricorso merita di essere accolto. (*Omissis*)

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione III civile; udienza 11 marzo 1942, n. 644; Pres. MARZADRO P., Est. EULA, P. M. PAFUNDI (concl. conf.); Seminara (Avv. RINALDI, FLORENO) c. Strano (Avv. SELVAGGI).

(Sent. denunciata: App. Catania 28 luglio 1939)

Avvocato e procuratore — Assistenza e consulenza stragiudiziali — Prestazioni da parte di non iscritti negli albi — Legittimità — Determinazione del corrispettivo (L. 25 marzo 1926 n. 453, sulle professioni forensi, art. 1).

L'assistenza amministrativa e negoziale e la consulenza legale non sono inibite ai non iscritti negli albi professionali, ma il loro corrispettivo non può essere fissato sulla base delle tariffe. (1)

La Corte, ecc. — Nel primo, fondamentale, motivo del

(1) La sentenza ora cassata della Corte d'appello di Catania la quale aveva ritenuto che ai non iscritti negli albi professionali fosse inibita l'assistenza stragiudiziale, leggesi nella *Riv. dir. proc. civ.*, 1941, II, 27, con nota critica del prof. CARNELUTTI, *Limiti del monopolio degli avvocati*.

Si tenga peraltro presente che la Corte Suprema, pur considerando lecita l'assistenza stragiudiziale prestata dal non iscritto all'albo, ha negato che esso possa pretendere l'applicazione delle tariffe professionali al fine della determinazione del corrispettivo.

Per l'art. 2231 cod. civ. 1942 « quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione ».

ricorso si ripropetta alla Suprema Corte la questione di diritto già dibattuta nelle fasi di merito, sulla applicabilità dell'art. 1 p. p. legge 25 marzo 1926 n. 453, che vieta l'esercizio delle funzioni di avvocato o di procuratore a coloro che non sono iscritti nei relativi albi, anche alla consulenza od assistenza in affari stragiudiziali, e ciò ai fini particolari della proponibilità, in tali casi, di una azione per compenso.

La sentenza denunciata, in contrasto con quella del Tribunale, ha ritenuto la illiceità di cotali prestazioni e la conseguente improponibilità dell'azione per compenso, in base alla considerazione che nel sistema delle leggi forensi, e particolarmente in occasione della regolamentazione sugli onorari e relative procedure di esazione, anche le prestazioni legali di carattere stragiudiziale sono attinenti alla funzione professionale, in modo da essere comprese nella sfera di esclusiva che le è propria.

Contro questa rigorosa accezione, che contrasterebbe col carattere restrittivo della disposizione, e non troverebbe comunque fondamento nell'economia della legge, si innorge, sotto vari profili, nel ricorso.

Le censure appaiono fondate.

Non vi ha dubbio, invero, che la norma in esame, ed il sistema nel quale si inquadra, pur rispondendo ad una concezione tradizionale, presentano carattere derogativo rispetto al principio tuttora dominante nell'ordinamento giuridico, della libera esplicazione delle attività professionali, entro i limiti generali segnati dall'ordine pubblico e dal buon costume.

La restrizione trova la sua giustificazione razionale nella natura particolare di questa attività professionale, considerata un tempo come un *munus publicum*, diretta come è ad assistere o rappresentare la clientela nel difficile cammino delle competizioni giudiziarie, ove possono essere in gioco i più importanti interessi e la stessa libertà o la vita dei cittadini, e quindi ad operare, a fianco degli organi giurisdizionali, nell'ambito della pubblica sovrana funzione dell'amministrazione della giustizia. Onde motivi di pubblico interesse, a tutela oggettiva della funzione e dei privati che vi ricorrono, hanno portato in ogni tempo alla prescrizione di particolari cautele per l'accertamento delle condizioni tecniche e morali ritenute necessarie per un adeguato esercizio, nonché alla istituzione di discipline e di controlli sulla condotta dei professionisti nei rapporti con le pubbliche autorità e con i clienti, in modo da mantenere la professione in una sfera di dignità e di prestigio, rivestita da fondamentali garanzie, che le assicurino la generale fiducia.

In relazione a cotale regime restrittivo, d'altra parte, si è venuta creando a favore dei professionisti che vi ottemperino, una posizione privilegiata di categoria e quasi di monopolio; come esercizio esclusivo di un complesso di attività che non possano essere da altri praticate senza incorrere in severe sanzioni, e come godimento di disposizioni protettive e di procedure, che ne agevolino la definizione dei rapporti coi clienti, verso la pronta sicura percezione di adeguati onorari e compensi. Posizione privilegiata che ha trovato la sua espressione normativa nella istituzione degli albi in cui le attività professionali assumono inquadramenti di classi, inserite oggi, ed armonizzate, a loro volta, nel sistema corporativo, che domina la economia e le strutture tutte della Nazione.

Senonchè tale privilegiata posizione, per la sua eccezionalità appunto e per gli attributi protettivi che le sono propri, deve obbedire al rigore del limite, affinché la protezione di esclusiva non vada oltre alle finalità che l'hanno determinata. Limite che deve assumere, razionalmente, configurazione oggettiva, di materia, con riguardo rigoroso alle funzioni che valgono voramente a caratterizzare lo speciale ministero, e come tali a dar ragione del sistema.

In questi sensi, precisamente, si esprime l'art. 1 della legge forense (del 1926, conforme, in questa parte, all'attuale), laddove circoscrive l'ambito della esclusiva all'esercizio vero e proprio delle funzioni di avvocato e di procuratore, connaturale all'assunzione del titolo.

Poichè, peraltro, queste funzioni non vengono diretta-